

ORIGINALE



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 27 DEL 23/03/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Poseidone s.r.l – Brindisi - Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dell’insediamento esistente e dell’ampliamento del lotto aziendale sito alla Litoranea Salentina, 8, della Zona Industriale ed Economica Speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise di Brindisi, da utilizzare come Piastra Logistica dell’Ultimo Miglio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 - AMBIENTE E MOBILITA'

OGGETTO: Poseidone s.r.l – Brindisi - Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dell’insediamento esistente e dell’ampliamento del lotto aziendale sito alla Litoranea Salentina, 8, della Zona Industriale ed Economica Speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise di Brindisi, da utilizzare come Piastra Logistica dell’Ultimo Miglio.

Vista

- L’istanza di A.U.A. trasmessa tramite il portale della Zona Economica Speciale (di seguito semplicemente ZES) Adriatica Interregionale Puglia - Molise - Comune di Brindisi, acquisita agli atti della Provincia di Brindisi al protocollo n. 2109 del 10.01.2023 e prot. n. 2110 del 10.01.2023, con la quale il Sig. Adriano GUADALUPI in qualità di Legale Rappresentante della Soc. POSEIDONE s.r.l. con sede Legale in Brindisi alla via Lungomare Regina Margherita N. 46/50, e in qualità di responsabile dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento e dei reflui assimilabili ai domestici, rivenienti dall’insediamento sito nella zona industriale di Brindisi alla contrada Piccoli n. 8, ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/2013 chiedeva, tra l’altro, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per:

- lo scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento mediante dispersione in trincee drenanti attestata in zona anidra;
- Lo scarico dei reflui assimilabili ai domestici, previo trattamento primario in sistema Imhoff, per sub irrigazione;
- La nota prot. n. 7504 del 03.03.2023 con la quale la Provincia di Brindisi, in riferimento alla conferenza di servizi convocata dal Commissario incaricato per la ZES, acquisita agli atti con prot. n. 2109 del 10.01.2023 e prot. n. 2110 del 10.01.2023, ha espresso parere favorevole per gli aspetti di propria competenza riservandosi di concludere in tempi brevi l'istruttoria per il rilascio dell'AUA.;
- La nota prot. n. 8282 del 09.03.2023 con la quale il Servizio scrivente ha chiesto integrazione documenti necessari per la conclusione del procedimento di che trattasi.

Vista/o/e/i inoltre

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- l'art. 113 dello stesso decreto legislativo che in tema di "scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico o l'immissione diretta di queste ultime nelle acque sotterranee";
- gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite alle Province, le funzioni inerenti alle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", con particolare riferimento al principio "*chi inquina paga*";
- l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti "il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995";
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.) in vigore il 15/02/2014;
- l'art. 22 del Regolamento Regionale 9/12/2013, n. 26, che ha abrogato l'Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 191 del 13/06/2002 e di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 282 del 21/11/2003;
- l'art. 15 comma 6 del Regolamento Regionale n. 26/2013 che stabilisce che il titolare dello scarico delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui

- all'art. 8 della presente disciplina, fuori dalla pubblica fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione all'Autorità competente prima della realizzazione delle opere;
- il Regolamento Regionale n. 7 del 26.05.2016 recante modifiche ed integrazioni al regolamento regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e SS.MM.II)”*;
 - il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali e quello sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;
 - il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”* ed in particolare l'art. 3 che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione agli scarichi sia rilasciata dell'ambito dei procedimenti A.U.A”;
 - l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'A.U.A. per gli scarichi e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento da adottare a cura dello sportello unico delle attività produttive del Comune di appartenenza;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
 - l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
 - il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01.09.2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità;
 - Preso atto di quanto riportato nella documentazione prodotta in allegato all'istanza di autorizzazione da parte del gestore dell'impianto dalla quale si rileva che:
 - a) *Trattasi di un insediamento adibito a piastra logistica per attività di import ed export e/o comunque commerciali, di superficie complessiva pari a circa 16.725 mq di cui:*
 - Area edificata esterna all'area ZES di circa mq 7.521,00 comprendente:**
 - A. *superficie coperta servizi generali circa 767,85 mq;*
 - B. *superficie sistemata a verde circa 603,00 mq;*
 - C. *superficie esterna pavimentata circa mq 6.150,15;*
 - Area di ampliamento ricadente in area ZES di circa mq 9.204,00 comprendente:**
 - D. *superficie coperta servizi generali circa 60,27 mq;*
 - E. *superficie sistemata a verde circa 970,00 mq;*
 - F. *superficie esterna pavimentata circa mq 8.173,73;*

Come riportato nell'elaborato grafico di progetto tav. 02- PG rev-1 datato Marzo 2023.

Ogni area è dotata di un proprio sistema di raccolta trattamento e smaltimento finale delle acque meteoriche di dilavamento e di un proprio sistema di trattamento e smaltimento/accumulo finale dei reflui assimilabili ai domestici.

PER AREA EDIFICATA ESTERNA ALL'AREA ZES:

gestione delle acque meteoriche

- b) Le acque di dilavamento provenienti dai piazzali, saranno raccolte da una canalina continua con griglia superiore, posta in corrispondenza della recinzione prospiciente la viabilità di accesso (viabilità della litoranea salentina), e da una serie di pozzetti con griglia a caditoia, che raccolgono le acque e tramite tubazioni interrate le canalizzano verso un impianto di trattamento in continuo;*
- c) L'impianto di trattamento previsto in progetto è un sistema monoblocco, del tipo omologato, in grado di trattare l'intera portata derivante dalle piogge, che tratta in continuo le acque mediante sedimentazione (dissabbiatura) e disoleatura con pacchi a coalescenza di dimensioni circa ml 8,00 x 2,40 x 2,60h;*
- d) Le acque trattate sono accumulate in parte in una vasca monoblocco prefabbricata di dimensioni circa ml 8,00 x 2,40 x 2,60 e di volume circa 32,50 mc, come si rileva dagli elaborati grafici di progetto (tav. 05 TA datata Novembre 2022), e il troppopieno dall'accumulo scaricato in trincea drenante;*
- e) Sui piazzali si effettua solo il transito e il parcheggio dei veicoli. Non si effettueranno attività lavorative e/o di deposito di materiali che possano rilasciare sostanze pericolose e/o che comunque possano contaminare e/o variare le caratteristiche proprie delle acque meteoriche di dilavamento, come riportato a pag. 6 della relazione tecnica e come riportato dalla dichiarazione unita all'istanza;*
- f) Il recapito finale, previsto in progetto, sarà costituito da una trincea drenante lunga circa ml 215,00 in totale, larga ml 1,00 e profonda mediamente circa 2,00, come risulta dagli elaborati grafici di progetto e come riportato a pag. 26 della relazione idrogeologica;*
- g) il gestore ha previsto l'adozione degli accorgimenti necessari e le misure di prevenzione e di sicurezza in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti;*
- h) Non sono presenti pozzi per uso potabile nel raggio di 200 metri, come riportato a pag.28 della relazione idrogeologica;*
- i) È garantito un franco di sicurezza di circa 3,82 metri, come riportato a pag. 27 della relazione Idrogeologica.*
- j) Le coordinate geografiche dello scarico, come indicato in planimetria sono: Est 750157.2 - Nord 4501251.7;*

gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche

- a) I reflui di tipo domestico sono accumulati in un sistema Imhoff esistente e smaltiti come rifiuto verso altri impianti per il quale l'insediamento già esistente ha ottenuto un pare dalla ASL (N. 9 del 26.01.2015) nelle more di un futuro allacciamento alla pubblica fognatura.*

PER AREA DI AMPLIAMENTO IN ZONA ZES:

gestione delle acque meteoriche

b) *Le acque di dilavamento provenienti dai piazzali, saranno raccolte da una canalina continua con griglia superiore, posta nella parte centrale del piazzale adibito a parcheggio, comprendente, oltre alle aree di manovra:*

- *n. 38 stalli per veicoli in sosta prolungata;*
- *n. 10 stalli per veicoli in sosta momentanea;*
- *n. 3 stalli per veicoli a temperatura controllata in sosta prolungata o momentanea.*

Le acque raccolte saranno poi avviate all'impianto di trattamento previsto in progetto costituito da un sistema monoblocco, del tipo omologato, in grado di trattare in continuo l'intera portata derivante dalle piogge, mediante sedimentazione (dissabbiatura) e disoleatura con pacchi a coalescenza di dimensioni circa ml 8,00 x 2,40 x 2,60h;

- a) *Le acque trattate sono accumulate in parte in due vasche affiancate monoblocco prefabbricate cadauna di dimensioni circa ml 8,00 x 2,40 x 2,60 e di volume circa 32,50 mc, per un accumulo totale di circa 65 mc, come si rileva dagli elaborati grafici di progetto (tav. 05 TA datata Dicembre 2022), e il troppopieno scaricato in trincea drenante;*
- b) *Sui piazzali si effettua solo il transito e il parcheggio dei veicoli, non si effettueranno attività lavorative e/o di deposito di materiali che possano rilasciare sostanze pericolose e/o che comunque possano contaminare e/o variare le caratteristiche proprie delle acque meteoriche di dilavamento, come riportato come riportato nella dichiarazione unita all'istanza;*
- c) *Il recapito finale, previsto in progetto, sarà costituito da una trincea drenante che si dirama in due tronchi cadauno lungo circa ml 193,00 (386,00 metri in totale) larga ml 1,00 e profonda mediamente ml circa 2,00, come risulta dagli elaborati grafici di progetto.*
- d) *il gestore ha previsto l'adozione degli accorgimenti necessari e le misure di prevenzione e di sicurezza in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti;*
- e) *Non sono presenti pozzi per uso potabile nel raggio di 200 metri, come riportato a pag.28 della relazione idrogeologica;*
- f) *È garantito un franco di sicurezza di circa 3,82 metri, come riportato a pag. 27 della relazione Idrogeologica.*
- g) *Le coordinate geografiche dello scarico, come indicato in planimetria sono: Est 750322.3 - Nord 4501222.2;*

gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche

- c) *I reflui di tipo domestico, derivanti dai servizi e docce del fabbricato previsto in progetto, saranno avviati in un sistema Imhoff a tenuta stagna da realizzare e smaltiti in sub irrigazione nelle aree a verde meglio indicate nella tavola di progetto n. 06-IF data dicembre 2022, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale, della Puglia n. 7/2016, dimensionato per 32 abitanti equivalenti come indicato a pag. 5 della relazione sui reflui domestici. Le acque uscenti dal bar (esclusi i servizi igienici) sono avviate verso un degrassatore prima di immettersi nella fossa Imhoff;*
- d) *A valle del trattamento primario in un sistema Imhoff è previsto un pozzetto di cacciata che a sua volta immette i reflui chiarificati nella trincea di sub irrigazione. La trincea di sub irrigazione sarà lunga circa 97 metri in totale, considerando da 2 a 4 metri per A.E., larga circa 60 cm e profonda nel punto più basso 170 cm, come riportato nella tavola grafica di*

progetto n. 06-IF data dicembre 2022 e a pag. 23 della relazione idrogeologica per i reflui assimilabili ai domestici;

- e) Il franco di sicurezza di protezione della falda e di circa 4,33 metri dalla falda, come riportato a pag. 24 della relazione idrogeologica per i reflui assimilabili ai domestici.*
- f) In merito alle Zone di rispetto per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate non sono stati censiti pozzi ad uso irriguo i cui prodotti vengano mangiati crudi entro la fascia di rispetto di 100 mt, né pozzi AQP entro 500 mt dal punto di immissione sul terreno, come riportato a pag. 24 della relazione idrogeologica per i reflui assimilabili ai domestici;*
- g) Le coordinate geografiche dello scarico, come indicato in planimetria sono: X 750318.3 - Y 4501136.5;*

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato:

- di poter accogliere la richiesta d'autorizzazione relativa:
 - allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali dell'intero insediamento in argomento, previo trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura statica, con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, e riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento trattate per innaffiare le aree a verde quando non piove e/o per altri usi consentiti dalla Norma;
 - Lo scarico dei reflui assimilabili ai domestici mediante sub irrigazione, previo trattamento primario in un sistema Imhoff, rivenienti dai servizi igienici previsti in progetto (area ampliamento);
 - Di prendere atto che per l'area edificata esiste già il sistema di accumulo dei reflui assimilati ai domestici chiarificati, giusto parere ASL N. 9 del 26.01.2015, con prelievo mediante autospurghi e smaltimento presso impianti terzi, nelle more di un futuro dell'allaccio alla pubblica fognatura;
- Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;
- Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

- La Soc. POSEIDONE s.r.l., con sede Legale in Brindisi alla via Lungomare Regina Margherita N. 46/50 a:
 - scaricare le acque meteoriche di dilavamento rivenienti dall'insediamento sito nella zona industriale di Brindisi alla contrada Piccoli n. 8, previo accumulo per il riutilizzo per gli usi consentiti dalla norma, mediante trincee drenanti attestata in zona anidra;
 - scaricare i reflui assimilabili ai domestici, rivenienti dai servizi igienici dei fabbricati previsti nell'area di Ampliamento (area ZES) mediante trincea di sub irrigazione;
- **prendere atto** che per l'area edificata esiste già un sistema di accumulo dei reflui assimilati ai domestici chiarificati, giusto parere ASL N. 9 del 26.01.2015, nelle more di un futuro dell'allaccio alla pubblica fognatura e che lo stesso costituisce deroga al deposito temporaneo ai sensi dell'art. 10bis del R.R. 7/2016;
- **da atto**, sulla base della documentazione prodotta, che il titolare responsabile dello scarico di che trattasi è il Sig. Adriano GUADALUPI prima identificato;

- la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del S.U.A.P. del Comune di Brindisi fermo restando l'obbligo del gestore di segnalare tempestivamente all'autorità competente (Provincia di Brindisi) per il tramite il SUAP dello stesso Comune, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento da cui possa derivare uno scarico e/o immissione avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverso da quello autorizzato. Ai fini del rinnovo il titolare, almeno un anno prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 13 marzo 2013, n. 59. L'esercizio dell'attività di scarico delle acque meteoriche, potrà provvisoriamente continuare sulla base della presente autorizzazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata.

Stabilisce:

scarico delle acque meteoriche di dilavamento

- che lo scarico e il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" con particolare riferimento:
 - al divieto di scarico a meno di 200 metri dalle opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
 - obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue e/o per gli altri usi consentiti dalla norma

Il presente provvedimento di autorizzazione viene rilasciato alle ulteriori seguenti condizioni e prescrizioni:

1. **lo scarico** delle acque meteoriche di dilavamento trattate, dovrà avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle essenze vegetali, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza:
2. **adottare** opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
3. **adottare** le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. Nelle aree impermeabilizzate eventuali stoccaggi momentanei di materie prime ed altri materiali ed attrezzature da lavoro, non devono prevedere rifiuti e materiali polverulenti allo stato sfuso e comunque ogni prodotto che

- possa provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti trasportati con le acque meteoriche;
4. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, **non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente** attraverso le acque meteoriche;
 5. **evitare** in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità pubblica, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;

scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche

1. **il titolare dello scarico, dovrà realizzare** tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, come modificato e integrato dal R.R. n. 7/2016 con particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare indicate nella documentazione prodotta atte a:
2. **garantire** nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti **effettuando** idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
3. **effettuare** idonea manutenzione della trincea disperdente dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi agricola;
4. Lungo l'asse della condotta disperdente dovranno essere messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare (lauroceraso, pitosforo, ecc.) che consentano il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;

Prescrizioni di carattere generale

- Il presente provvedimento di autorizzazione si riferisce esclusivamente allo scarico/riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento e allo scarico dei reflui domestici in sub-irrigazione;
- Il proponente è tenuto altresì ad informare la Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, prima dell'attivazione degli scarichi, dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo, ecc., e trasmettere contestualmente i relativi permessi a costruire o titoli edilizi equipollenti, e i collaudi e/o certificazione di regolare esecuzione delle opere stesse, nonché planimetria a firma di tecnico abilitato, di tutte le opere realizzate relative ai sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e dei reflui domestici, qualora diversi di quelli previsti in progetto;
- comunicare, per il tramite del SUAP del Comune di Brindisi, al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

- presentare domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 7 marzo 2013, n. 59, allorché la società intende effettuare una modifica sostanziale;
- fornire le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico di che trattasi, agli organi di controllo;
- conservare copia del provvedimento autorizzativo presso l'impianto da cui si origina lo scarico;

La Soc. richiedente:

- è autorizzata a realizzare le opere occorrenti per l'avvio e la messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo, previsti in progetto, in base a quanto disposto in precedenza, entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di rilascio dell'atto finale a cura del SUAP e comunque nei termini fissati dal permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio equipollente.

Stabilisce infine:

- che la mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e di ogni altra norma di Legge e/o Regolamenti in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione di norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato Decreto;
- La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- Le dichiarazioni rese dal Gestore e quanto riportato negli elaborati e dichiarazioni prodotte dal tecnico progettista incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm ed ii, presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
- Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività in argomento;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
- Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.

- Il presente provvedimento, assumerà efficacia solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 da parte del SUAP del Comune di Brindisi.
- Il SUAP del Comune di Brindisi, oltre che al titolare dell'autorizzazione, dovrà notificare il provvedimento definitivo alla Provincia Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia, al Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL BR/1 ed agli altri Enti ed Organi di controllo che riterrà opportuni.
Avverso il presente Provvedimento, è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR Puglia o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Dott. Pasquale EPIFANI
Documento Firmato digitalmente

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

p.i. Cosimo GRASSI
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Dott. Pasquale EPIFANI
Documento Firmato digitalmente

"Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente".